



Determina N. 666/2021 del 25/06/2021

Oggetto: Determinazione del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente - anno 2021.

Il Segretario generale

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto definitivamente il 21 maggio 2018;
- visto l'art. 67 del CCNL sopra citato relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate;
- considerato che lo stesso articolo 67 al comma 1 prevede: *"...le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004...nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità."*;
- richiamata la delibera di Giunta n. 80 del 7 giugno 2021 con la quale viene dato mandato al Segretario generale di costituire con proprio atto il Fondo in oggetto prevedendo l'inserimento delle risorse variabili elencate nella medesima delibera;
- richiamata la propria determinazione n. 642 del 5 luglio 2018 con la quale si quantificava in € 739.338,00 l'importo destinato per le posizioni organizzative - di cui all'art. 15 c. 5 del CCNL 21.5.2018 - da imputare a carico del bilancio (per la ex Camera di Milano € 652.000,00 di cui € 25.278,00 per le alte professionalità; per la ex Camera di Monza € 59.028,00 e per la ex Camera di Lodi € 28.310,00);
- visto che l'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018 stabilisce l'incremento stabile *"dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno"*;
- visto altresì l'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21.5.2018 che stabilisce che il Fondo continua ad essere alimentato nella parte variabile di anno in anno *"degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio"*;
- preso atto che il costo annuale della RIA del personale cessato nel corso del 2020, compresa la tredicesima mensilità, corrisponde ad € 10.649,21 che vanno ad aggiungersi ad € 45.377,00 (€ 20.810,00 del 2018 ed € 24.567,00 del 2019) e che i relativi risparmi 2020 ammontano ad € 3.204,09;
- visto l'art. 67 c. 3 lett. c) che prevede che il Fondo può essere integrato da risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale;



Determina N. 666/2021 del 25/06/2021

- visto l'art. 1 c. 870 della L. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2020) che cita *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.... omissis..."*;
- quantificati in complessivi € 278.607,36 i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati al personale non dirigente e dalle prestazioni di lavoro straordinario utilizzate nell'anno 2020, il cui importo, in sede di contrattazione integrativa, potrà essere destinato ai trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;
- considerato inoltre l'art. 67 c. 3 lett. i) del CCNL 21.5.2018 che prevede la possibilità di integrare il Fondo di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del c. 5, lett. b);
- visto l'allegato documento "Nuovi progetti 2021" che costituisce parte integrante della delibera di Giunta n. 80 del 7 giugno 2021, per un ammontare complessivo di € 64.563,53;
- considerato che la componente variabile del Fondo Risorse decentrate anno 2021 è integrata per € 140.357,00, corrispondente all'importo dell'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- visto l'art. 68 c. 1 ultimo periodo del CCNL 21.05.2018 che prevede che: *"Sono infine rese disponibili risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*;
- richiamata la nota ARAN n. 12787/2018 che precisa che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato di titolari di posizione organizzativa, una volta uscite dal Fondo risorse decentrate ed entrate negli stanziamenti di bilancio, non possono più ritornarvi anche se, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno non vengono utilizzate integralmente;
- considerato che al termine della distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2020 secondo gli istituti previsti dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché dei Contratti Integrativi, sono risultate somme non utilizzate, ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2, pari ad € 94.051,89 che possono integrare, una tantum, le risorse che costituiscono il Fondo per il 2021;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75 del 25.5.2017 che prevede che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,*



Determina N. 666/2021 del 25/06/2021

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...";

- vista la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018 secondo la quale *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti."*;
- visto l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, secondo il quale l'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
- richiamata la circolare MEF n. 16 del 15.06.2020 secondo la quale le economie del Fondo anno precedente, anche riferito allo straordinario, sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;
- richiamato altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;
- considerato che il limite Fondo risorse decentrate 2016 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ammonta a € 3.336.757,00, come rivisto con propria determinazione n. 251 del 19.03.2020;
- preso atto della decurtazione permanente per € 226.171,00, ai sensi dell'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 relative al personale cessato nelle ex Camere di Commercio nell'anno 2014, rispettivamente pari a € 224.095,00 per la ex Camera di Milano e ad € 2.076,00 per la ex Camera di Monza Brianza;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 12 del 21 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2021;
- visto il parere di certificazione del Fondo Risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021 del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella seduta del 17 giugno 2021;
- sentito il Controllo di Gestione;
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio;

d e t e r m i n a

- 1) di definire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo delle Risorse decentrate 2021 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come di seguito riportato:



Determina N. 666/2021 del 25/06/2021

Risorse Stabili

Articolo 67, comma 1	1. A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 (dettaglio sotto riportato)			€ 4.093.917,00
	CCNL 1.4.1999 art. 14 - comma 4 art. 15 comma 1 - lett. a) b) c) f) g) h) i) j) l)	Milano 5054 2.362.229 98.477 102.867 15.494 58.196 53.456	Lodi 870 86.586 2.792 6.672 1.549 2.625 0	Monza 0 0 0 0 0 0 0 323.400
	art. 15 comma 5 per effetti dotazioni organiche (solo ex Monza)			
	CCNL 5.10.2001 art. 4 comma 1 art. 4 comma 2 - RIA + € 20.060 x 2017	130.934 352.846	6.744 9.351	11.016
	CCNL 22.1.2004 art. 32 - comma 1 art. 32 - comma 2 art. 32 - comma 7	78.361 63.194 25.278	3.965 3.197 3.481	
	CCNL 9.5.2006 art. 4 - comma 4	58.554	4.775	
	CCNL 11.4.2008 art. 8 - comma 5	70.484 128.630	2.780	
	Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004			
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ex CCIAA Milano € 626.722 ex CCIAA Lodi € 28.310			-€ 714.060,00



Determina N. 666/2021 del 25/06/2021

	ex CCIAA Monza € 59.028 tot. € 714.060	
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" (solo ex CCIAA Milano)	-€ 25.278,00
	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO	€ 3.354.579,00
Articolo 67, comma 2 lettera A	a) di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (1)	€ 35.610,00
Articolo 67, comma 2 lettera B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (anno 2018 € 53.578 - anno 2019 € 7.377). (2)	€ 60.955,00
Articolo 67, comma 2 lettera C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (R.I.A.); (anno 2019 € 20.810, anno 2020 € 24.567, anno 2021 € 10.649,21)	€ 56.026,21
Articolo 67, comma 2 lettera D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad	€ 0,00

Determina N. 666/2021 del 25/06/2021

	esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	
Articolo 67, comma 2 lettera F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera H e comma 5 lettera A	h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI		€ 3.507.170,21

Risorse Variabili

Articolo 67, comma 3 lettera A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (3)	€ 0,00
Articolo 67, comma 3 lettera B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; Piani di razionalizzazione della spesa	€ 0,00
Articolo 67, comma 3 lettera C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (4)	€ 278.607,36



Determina N. 666/2021 del 25/06/2021

Articolo 67, comma 3 lettera D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				€ 3.204,09
Articolo 67, comma 3 lettera E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; (5)				€ 0,00
Articolo 67, comma 3 lettera F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;				€ 0,00
Articolo 67, comma 3 lettera G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;				€ 0,00
Articolo 67, comma 3 lettera H e comma 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte salari 97: ex CCIAA Milano € 11.191.548 ex CCIAA Lodi € 504.821	Monte 1997		1,20%	€ 140.357,00



Determina N. 666/2021 del 25/06/2021

Articolo 67, comma 3 lettera i) e comma 5 lettera B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	€ 64.563,53
Articolo 67, comma 3 lettera J e commi 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	€ 0,00
Articolo 67, comma 3 lettera K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 486.731,98
Legge 147 del 2013 art. 1 comma 456	Decurtazioni permanenti ex CCIAA Milano € 224.095 ex CCIAA Monza € 2.076	-€ 226.171
TOTALE		€ 3.767.731,19
Articolo 68 c. 1 ultimo periodo	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art.67 cc. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (6)	€ 94.051,89
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO 2021 (a)		€ 3.861.783,08
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3 + 4 + 5 + 6) *		€ 469.224,25
Fondo 2021 al netto delle voci escluse		€ 3.392.558,83
		c = a – b

Determina N. 666/2021 del 25/06/2021

Limite consistenza Fondo 2016	d	€ 3.336.757,00
Differenza tra Fondo 2021 (al netto delle voci escluse) ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017 e Fondo 2016 c.d. "tetto"	e = c - d	€ 55.801,83
Fondo 2021 al netto delle voci escluse (supera limite Fondo 2016)	c	€ 3.392.558,83
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3 + 4 + 5 + 6)	b	€ 469.224,25
TOTALE FONDO 2021	f = c + b - e	€ 3.805.981,25

* somme non utilizzate anno precedente (€ 94.051,89 economie) ai sensi della Circolare MEF n. 16 del 15/06/2020, incrementi contrattuali relativi all'importo di € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 ed al costo PEO storiche art. 67 c. 2 lett. a) e b) CCNL 21.5.2018 (€ 35.610 ed € 60.955) ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 21.5.2018 e D.L. 135/2018 convertito in L. 12/201 e, per il solo anno 2021, i risparmi dei buoni pasto e straordinari anno 2020 ai sensi dell'art. 1 C. 870 L. 178/2020 (€ 123.814,36 ed € 154.793,00).

- 2) di stabilire in € 3.805.981,25 il Fondo delle Risorse Decentrate 2021 per il personale non dirigente;
- 3) di confermare, anche per l'anno 2021, l'imputazione a carico del bilancio delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 15 c. 5 del CCNL 21.5.2018, per un importo pari a € 739.338,00;
- 4) di riservarsi di quantificare definitivamente il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2021 con successivo atto a seguito dell'integrazione delle risorse, ai sensi:
 - dell'art. 67 c. 3 lett. a) del CCNL 21.05.2018, derivante dagli introiti relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio con le modalità previste dalla determinazione del Segretario generale n. 6 del 8.1.2018;
 - dell'art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018, derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, comprensive di incentivi funzioni tecniche ed eventuali introiti ISTAT;
- 5) di imputare l'onere di € 3.805.981,25¹ a carico del Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente del Bilancio del corrente esercizio.

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Organizzazione e Sportelli
Responsabile del procedimento: L. Blasio

¹ 5000000030-000003S-001401-I-1C012COS-NA-B11-NA-NA